


Città di Vercelli



allegato I.1

giugno 2010

Progettista:

architetto Liliana PATRIARCA

Appendice all'elaborato Tecnico
"Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)
Adempimenti comunali di cui all'art.14 del
D.Lgs.334/99 e dell'art.4 del D.M. 9.5.01

P.R.G.C.

Il Sindaco

Approvato con D.G.R. n. 18-2704 del 12 ottobre 2011

Il Direttore del Settore
Sviluppo Urbano ed Economico
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lilliana PATRIARCA

Il Segretario Generale

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del Nuovo Piano Regolatore:
i co-progettisti della variante al P.R.G.C. approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20 aprile 2004
Arch. Paolo DEROSI
Arch. Marina MASSIMELLO
Arch. Simonetta VENOSTA

i cittadini, gli enti, le istituzioni e i rappresentanti di categoria coinvolti.

Si ringraziano tutti coloro che, dando ascolto alle riflessioni sulla città e dialogando con gli estensori del Piano, hanno fornito indicazioni utili alla conoscenza della città.

Il Presente documento, predisposto in esito al parere formulato dalla Direzione Regionale Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche prot. n. 16355 del 5 agosto 2009, recepito dalla Direzione Pianificazione ed inserito nella relazione d'esame redatta sul progetto di Strumento di Pianificazione Generale della Città di Vercelli, intende fornire un ulteriore supporto normativo e di conoscenza relativamente alle specifiche disposizioni normative introdotte per "I luoghi del lavoro" e "Le industrie a rischio di incidente rilevante (RIR)" quali necessarie modalità per gestione delle trasformazioni e degli usi del territorio nonché assicurare la corretta collocazione territoriale delle possibili situazioni di pericolosità, rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali, determinate dalla presenza sul territorio cittadino di tali attività.

L'articolo 26, comma 1, lett. d) della legge regionale 56/1977 s.m.i, aveva già individuato la localizzazione delle aree industriali come elemento da approfondire anche da un punto di vista ambientale. Infatti, aveva disciplinato la localizzazione delle "aziende con particolari esigenze tecniche o inquinanti", prevedendo che il Piano Regolatore individuasse una loro ubicazione isolata, esterna alle aree attrezzate o di riordino e definisse idonee misure di salvaguardia.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale, danno riscontro alle risultanze degli approfondimenti condotti nel corso della stesura dell'elaborato tecnico RIR, al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre ad una mirata regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali.

Allo scopo di restituire un quadro di insieme sono state mappate tutte le aree produttive presenti o previste sul territorio, ed indicati i siti sede di stabilimenti di aziende assoggettate a normativa Seveso presenti sul territorio – Allegato 1-.

Dal punto di vista normativo è opportuno sottolineare che le aree produttive, terziarie e logistiche sono definite come "luoghi del lavoro" e disciplinate come di seguito:

Art. 21 I luoghi del lavoro

I luoghi del lavoro individua spazi aperti, edifici e fabbricati di tipologie differenti destinati alla produzione di beni e servizi, alla logistica del trasporto e del prodotto e alle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, organizzato entro le tipologie delle strutture di vicinato, oppure, qualora dette aree siano incluse negli addensamenti e localizzazioni commerciali, entro le tipologie distributive previste nella tabella di compatibilità territoriale contenuta nei Criteri comunali ex art. 8 comma 3 D.Lgs. 114/98. Non sono ammessi stabilimenti di cui all'art 6 e 8 del D.Lgs. 334/99.

Tipi di intervento ammessi: Nel rispetto dei parametri di seguito specificati - Conservazione degli immobili e del tessuto edilizio e modificazione del tessuto edilizio; Modificazione del tessuto urbano per il rispetto di quanto disposto al Titolo II, Art. 12, Dimensionamento e cessione delle aree per servizi:

Parametri

- *Uf 0,9 mq/mq*
- *H 12 m*
- *Rc 0,6*
- *Ip 0,3*
- *Indice di densità arboreo 7*
- *Indice di densità arbustivo 14*
- *Ds 10 m o allineamento prevalente*
- *Dc 0 con atto di vincolo tra i proprietari, 5 mt. in tutti gli altri casi*

Vale quanto disposto dalle *Tavole di inquadramento normativo*, in scala 1:5000 e 1:2000

Ai fini del rilascio del permesso di costruire o provvedimenti abilitativi analoghi, deve essere presentata la documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione delle pressioni indotte dal traffico, dal ciclo produttivo e dalle attività ad esso connesso affinché sia verificato e garantito il raggiungimento di elevati standard di qualità degli insediamenti sotto il profilo territoriale e ambientale anche secondo quanto stabilito nelle Linee guida regionali sul rischio industriale pubblicate con DGR 17-377 del 26/07/2010.

Allorquando le attività esistenti intendano modificare la quantità e/o la natura delle sostanze o dei preparati stoccati o processati ovvero il processo produttivo, devono preventivamente comunicare al Comune la predetta variazione, garantendo - con idonea documentazione tecnica:

1. la compatibilità territoriale e ambientale con le destinazioni d'uso esistenti nell'intorno secondo i criteri definiti nelle Linee guida regionali sul rischio industriale pubblicate con DGR 17-377 del 26/07/2010;
2. la non assoggettabilità della modifica alla normativa c.d. "Seveso", in considerazione della non compatibilità urbanistica delle attività assoggettate a tale normativa all'interno de I Luoghi del lavoro.

Nel caso un'attività intenda attuare una modifica che la faccia ricadere nell'ambito dell'applicabilità della legge "Seveso" tale attività dovrà rilocalizzarsi nelle aree ad essa destinate, a meno che la variazione non sia esclusivamente determinata da modifiche normative intervenute sulla norma medesima.

Per l'ambito normativo di cui sopra gli usi compatibili sono:

- gli usi pubblici e/o di interesse pubblico;
- le attrezzature di interesse generale con limitazione a: distribuzione, erogazione, trattamento, refluitamento e smaltimento (energia, carburante, comunicazione immateriale, volumi idrici, acque luride, rifiuti); deposito di materiali in genere destinati alla rottamazione e smontaggio dei prodotti;

Per la verifica della compatibilità valgono inoltre i seguenti disposti: - deliberazione del Consiglio Comunale del 29. 01.03, n 10, "Zonizzazione acustica del territorio comunale" redatta ai sensi della Legge Regionale del 20.10.2000, n. 52; "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"; - Regolamento comunale redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005 n.16-757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, "Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale pubblicate con DGR 17-377 del 26/07/2010".

mentre per quanto riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, hanno una propria disciplina che è di seguito riportata:

Art. 23 Le industrie a rischio di incidente rilevante

Il Piano individua, ai sensi del D.Lgs. n. 334 del 12.10.1999 e del D.M. 9.5.2001 e s.m.i., *Le industrie a rischio di incidente rilevante*, in conformità con l'inventario regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante istituito con L.R. 32/1992 e pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

Tali aziende sono:

compatibili territorialmente e ambientalmente quando localizzate entro i luoghi di progetto Area Industriale Attrezzata di Vercelli (AIAV) e il Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate;

non compatibili urbanisticamente qualora localizzati in ambito differente

In tale ultimo caso sugli stabilimenti esistenti sono unicamente ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi tecnico funzionali con esclusivo riguardo alla sicurezza.

Il progetto di piano stabilisce che non siano ammessi altri interventi diversi da quelli espressamente sopra indicati e in caso contrario gli stabilimenti dovranno essere rilocalizzati.

La rilocalizzazione da realizzarsi attraverso un insieme coordinato di interventi secondo i disposti dell'art. 53 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., dovrà essere supportata da valutazioni tecnico - finanziarie che dimostrino la sostenibilità dell'intervento ed i connessi benefici ambientali.

All'interno dei siti su cui insistono *Le industrie a rischio di incidente rilevante* riconosciute compatibili, si dovrà realizzare un'area di mitigazione ambientale, in relazione all'esigenza di assicurare i requisiti di tutela per la popolazione e le infrastrutture di estensione almeno pari all'area di esclusione così come definita nelle Linee guida regionali sul rischio industriale pubblicate con DGR 17-377 del 26/07/2010. Tale fascia, all'interno della superficie fondiaria, sarà destinata a destinazioni d'uso compatibili secondo i disposti del d.m. ll.pp. 9/05/2001 e comunque non appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato allo stesso decreto ministeriale salvo puntuali valutazioni di carattere tecnico-ambientale derivanti da studi previsti nelle specifiche schede normative e di intervento. Le aree di esclusione per le aziende RIR esistenti alla data di adozione del presente Piano sono riportate nelle Tavole della serie 3.

All'interno dei predetti siti si dovrà inoltre assicurare una dotazione aggiuntiva di servizi, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i, destinata a servizi di compensazione ambientale pari al 2 % della *St*, quota monetizzabile. Le aziende dovranno inoltre prevedere e realizzare, all'interno delle aree loro afferenti, appositi ed adeguati spazi destinati al temporaneo deposito di materiali e sostanze pericolose per l'effettuazione delle operazioni di trasporto e consegna degli stessi. Tali aree adeguatamente protette dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire la sicurezza delle attività di movimentazione e più in generale dell'area.

Le attività esistenti devono comunicare preventivamente al Comune qualunque modifica (variazione quantità e/o la natura delle sostanze o dei preparati stoccati o processati, modifica attività o processo produttivo, ecc.) che determini una qualsiasi variazione degli impatti degli scenari incidentali sul territorio esterno allo stabilimento ai fini della valutazione della compatibilità territoriale e ambientale nonché della realizzabilità della modifica stessa.

Nella suddetta comunicazione deve essere inoltre evidenziata l'eventuale variazione rispetto alla assoggettabilità alla normativa "Seveso".

Si confermano con ciò i contenuti dell'elaborato di RIR già approvato, elaborato con la collaborazione di Arpa Piemonte e allegato I al Nuovo Piano Regolatore.

Nel restituire un quadro di insieme oltre alla mappature di tutte le aree produttive presenti o previste sul territorio, indicando i siti sede di stabilimenti di aziende assoggettate a normativa Seveso presenti sul territorio – Allegato 1- è stata inoltre predisposta la mappatura degli elementi vulnerabili presenti sul territorio – Allegato 2- estraendola da Sistema informativo della Regione Piemonte ed aggiornandola per quegli elementi vulnerabili non mappati.

Si sottolinea che per quanto attiene la Società Sifte Berti S.p.A. così come rilevato nella nota regionale della Direzione Ambiente, la ditta ha segnalato con comunicazione presentata in data 10.03.2009, di non essere soggetta agli adempimenti ex art. 6 del DLgs 334/1999 e s.m.i, revocando inoltre la notifica del 29.10.2007.

Appare comunque opportuno rammentare che la Società Sifte Berti S.p.A nel luglio 2005 presentava al Comitato Tecnico Regionale del Piemonte il Rapporto preliminare di Sicurezza del giugno 2005 per la fase di Nulla Osta di Fattibilità relativamente ad un deposito di sostanze classificate pericolose sito sul territorio comunale di Vercelli. Nel luglio 2005 il gestore presentava inoltre alle autorità competenti la Notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/99 e la Scheda di informazione di cui all'All. V del medesimo decreto, dichiarando l'assoggettabilità del deposito di Vercelli agli artt. 6, 7 e 8 del D. Lgs 334/99 per la detenzione di sostanze molto tossiche (50 t), tossiche (350 t), estremamente infiammabili (150 t), facilmente infiammabili (6000 t), infiammabili (6000 t), pericolose per l'ambiente (600 t) e comburenti (350 t) in quantità superiori alle soglie definite in Allegato I Parte 2 colonna 2 del D.lgs. 334/99 e s.m.i.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 238/2005 che modifica ed integra il D.Lgs 334/99, con nota del 03.03.2006 il gestore presentava alle autorità competenti la Notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. e la Scheda di informazione di cui all'All. V del medesimo decreto, dichiarando l'assoggettabilità del deposito di Vercelli agli artt. 6, 7 e 8 del D. Lgs 334/99 e s.m.i. per la detenzione dei medesimi quantitativi di sostanze pericolose già indicati nella notifica del luglio 2005 e precisando di essere in attesa di esito dell'istruttoria per la fase di NOF da parte del CTR competente.

Infatti, con nota prot. n. DRP-7001-PV-C del 18 novembre 2005, il Presidente del Comitato Tecnico Regionale integrato di cui all'art. 19 del D. Lgs 334/99 avviava l'istruttoria preliminare del Rapporto di Sicurezza fase NOF e nominava il gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento ad Arpa Piemonte, per gli approfondimenti istruttori e la stesura di relazione con proposta di parere per l'espressione delle valutazioni tecniche conclusive da parte del Comitato stesso.

Posto che la documentazione prodotta dal gestore conteneva numerose carenze e incongruenze che non consentivano al gruppo di lavoro una valutazione consapevole dei potenziali impatti connessi alla realizzazione dell'insediamento in oggetto rispetto alle vulnerabilità del territorio, in assenza di riscontri da parte del gestore alle richieste reiterate di informazioni supplementari, il gruppo di lavoro rassegnava la relazione tecnica al Comitato Tecnico Regionale per l'assunzione delle decisioni ritenute opportune e l'eventuale formulazione del parere conclusivo in merito al procedimento in corso.


Nel corso della seduta del 27.02.2007, il Comitato Tecnico Regionale, prendendo atto della mancanza degli elementi valutativi richiesti al gestore nel corso del procedimento istruttorio e mai riscontrati, esprimeva parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza di NOF.


Con nota del 29.10.2007, il gestore ripresentava alle autorità competenti la Notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. e la Scheda di informazione di cui all'All. V del medesimo decreto, dichiarando l'assoggettabilità del deposito agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. per la presenza di sostanze estremamente infiammabili (10 t) in quantità pari alla soglia definita in Allegato I Parte 2 colonna 2 del D.lgs. 334/99 e s.m.i. Viene inoltre dichiarata la presenza di sostanze facilmente infiammabili (350 t) e infiammabili (1200 t).

Non sono oggi disponibili agli atti le risultanze dell'analisi dei rischi elaborata dal gestore ed aggiornata alla situazione reale posta in essere nel deposito; chiaramente, l'assenza delle risultanze dell'analisi di rischio in termini di ipotesi incidentali, frequenze di accadimento, centri di pericolo e aree di danno non consente di procedere alle valutazioni di interesse ai fini dell'elaborato RIR ai sensi del D.M. 9 maggio 2001. Né possono essere usati i contenuti del Rapporto preliminare di Sicurezza del giugno 2005, che si ricorda essere stato oggetto di parere negativo da parte del CTR in sede di Nulla Osta di Fattibilità e che, peraltro, non sarebbe rispondente alla situazione ad oggi in essere, rappresentando un'ipotesi di configurazione del deposito mai realizzata e comunque non autorizzata dalla predetta autorità competente.


L'area è inoltre collocata -come risulta dall'allegato 3 alla presente- in adiacenza a elementi territoriali vulnerabili:

- a) lineari -quali la linea ferroviaria Torino -Milano, la tangenziale ovest di Vercelli e il cavo irriguo Bersano;
- b) areali -quale la cabina di trasformazione del gas da alta pressione a media pressione di Atena Patrimonio e conseguente linea media gas lungo la Tangenziale;
- c) puntuali -quale il *Centro diurno* di Cascina Bargè.





ALLEGATO 3 Individuazione delle vulnerabilità - Estratto Area SIFTE BERTI



Vercelli città attiva Vercelli effervescente Vercelli si fa bella Vercelli città sensibile Vercelli città universitaria Vercelli città domestica